

Legge regionale 15 novembre 2004, n.60

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma della Costituzione).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 4 della LR 6/2003)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6, e' sostituito dal seguente:

"2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3, e' sospeso ed e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale".